



CITTA' DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO
Città metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 2016 come integrato dalla Delibera di
Consiglio Comunale n° _____ del _____

INDICE

PARTE PRIMA: IL SERVIZIO MORTUARIO

Capo 1 – Principi generali.

Art. 1 (Oggetto e finalità del regolamento)

Art. 2 (Autorizzazioni di stato civile)

Capo 2 – Procedimenti di polizia mortuaria.

Art. 3 (Facoltà di disporre della salma e dei funerali)

Art. 4 (Cura della salma)

Art. 5 (Servizi comunali)

Art. 6 (Autorizzazioni di Polizia Mortuaria)

Art. 7 (Trasporti all'estero o dall'estero)

Capo 3 – Attività funebre e dell'impresa funebre.

Art. 8 (Principi generali dell'attività funebre)

Art. 9 (Servizi e trattamenti funebri)

Art. 10 (Usi funebri locali)

Art. 11 (Rapporti con le comunità religiose)

Art. 12 (Disciplina del trasporto funebre)

Art. 13 (Doveri professionali dell'impresa)

Art. 14 (Esercizio dell'attività d'impresa)

Art. 15 (Comportamenti vietati alle imprese funebri)

Art. 16 (Servizi funebri eseguiti dal Comune)

PARTE SECONDA: I CIMITERI E IL SERVIZIO CIMITERIALE

Capo 4 – Le strutture cimiteriali.

Art. 17 (Ordine e vigilanza – Cimiteri)

Art. 18 (Camera mortuaria)

Art. 19 (Ossario Generale o Ossario Comune)

Art. 20 (Accoglimento delle salme e seppellimento)

Art. 21 (Ammissione nei cimiteri comunali)

Art. 22 (Reparti speciali)

Capo 5 – La cremazione e le ceneri.

Art. 23 (Crematorio)

Art. 24 (Disciplina applicabile alla cremazione)

Art. 24 bis (Autorizzazione alla cremazione)

Art. 24 ter (Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri)

Art. 24 quater (Cremazione dei resti mortali)

Art. 24 quinquies (Urne cinerarie. Modalità di conservazione. Contributo)

Art. 24 sexies (Affidamento delle ceneri)

Art. 24 septies (Dispersione delle ceneri)

Art. 24 octies (Affidamento e dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione a seguito di

esumazioni o estumulazioni)
Art. 25 (Rinvio)

Capo 6 – Sepolture e Concessioni cimiteriali.

Art. 26 (Caratteristiche delle sepolture)
Art. 27 (Diritto d'uso di sepoltura)
Art. 28 (Concessione di aree cimiteriali)
Art. 29 (Tipi di sepolture private in concessione)
Art. 30 (Modalità di assegnazione di sepolture private)
Art. 31 (Corrispettivo di concessione di sepolture private)
Art. 32 (Modalità e termini di costruzione e sistemazione di sepolture private)
Art. 33 (Sepolture diverse)
Art. 34 (Durata delle concessioni)
Art. 35 (Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione – prevendite)
Art. 36 (Ordine delle sepolture e delle concessioni)

Capo 7 – Diritti e obblighi connessi alla concessione.

Art. 37 (Uso delle sepolture private)
Art. 38 (Obblighi del concessionario)

Capo 8 – Subentri e rinnovo

Art. 39 (Subentro familiare nelle concessioni)
Art. 40 (Subentro ereditario ed estinzione della famiglia)
Art. 41 (Concessioni fatte a enti-cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente)
Art. 42 (Rinnovi)

Capo 9 – Concessioni perpetue di loculi e cappelle di famiglia ed istituto dell'immemoriale

Art. 43 (Concessioni perpetue)
Art. 44 (Irreperibilità dell'atto di concessione -Istituto dell'immemoriale)

Capo 10 – Limiti, modifiche e retrocessioni

Art. 45 (Limiti delle concessioni - Rettifiche)
Art. 46 (Retrocessioni - Rimborsi)
Art. 47 (Retrocessione riutilizzo di sepolture private)
Art. 48 (Modifiche dimensionali e giuridiche delle sepolture private)

Capo 11 – Revoca, Rinuncia, decadenza estinzione, scadenza

Art. 49 (Revoca)
Art. 50 (Rinuncia su aree libere da costruzione)
Art. 51 (Rinuncia su aree parzialmente o totalmente edificate)
Art. 52 (Decadenza)
Art. 53 (Procedure successive alla decadenza)
Art. 54 (Estinzione della concessione)
Art. 55 (Scadenza delle concessioni)

Capo 12 – Esumazioni e estumulazioni

- Art. 56 (Gratuità delle operazioni)
- Art. 57 (Avvisi di scadenza)
- Art. 58 (Esumazione ed estumulazione ordinarie)
- Art. 59 (Celle ossario e celle cinerarie)
- Art. 60 (Esumazioni ed estumulazioni straordinarie, trasferimenti)
- Art. 61 (Estumulazioni d'ufficio)
- Art. 62 (Rimozione di sepolture per esigenze di servizio)
- Art. 63 (Rifiuti cimiteriali ed oggetti da recuperare)
- Art. 64 (Disponibilità dei materiali)
- Art. 65 (Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private)
- Art. 66 (Estumulazioni ed esumazioni nelle sepolture private)

PARTE TERZA: POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI IMPRESE OPERANTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.

Capo 13 – Polizia interna dei cimiteri.

- Art. 67 (Orari dei Cimiteri)
- Art. 68 (Circolazione dei veicoli)
- Art. 69 (Divieti speciali)

Capo 14 – Le imprese di costruzione e manutenzione.

- Art. 70 (Della impresa commerciale)
- Art. 71 (Disciplina delle attività delle Imprese all'interno del Cimitero)
- Art. 72 (Ornamentazione e manutenzione delle sepolture)
- Art. 73 (Elementi collocabili sulle sepolture individuali)
- Art. 74 (Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali fornite da impresa privata)
- Art. 75 (Responsabilità per danni)

PARTE QUARTA: SANZIONI E TARIFFE.

Capo 15 – Sanzioni.

- Art. 76 (Sanzioni e misure ripristinatorie)
- Art. 77 (Vigilanza)

Capo 16 – Tariffe.

- Art. 78 (Approvazione delle tariffe)
- Art. 79 (Modalità di pagamento delle tariffe)

Capo 17 – Servizio Lampade Votive.

- Art. 80 (Attivazione del servizio)
- Art. 81 (Versamento dei canoni)
- Art. 82 (Revoca della concessione)
- Art. 83 (Cambio lampade e manutenzione impianti)
- Art. 84 (Sospensioni temporanee del servizio)

Art. 85 (Divieto di manomissione)

Art. 86 (Tariffe)

Capo 18 – Disposizioni transitorie e finali.

Art. 87 (Entrata in vigore e ultrattività)

Art. 88 (Norme transitorie e finali)

ALLEGATO 1 SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 69

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.**

PARTE PRIMA: IL SERVIZIO MORTUARIO

Capo 1 – Principi generali.

Art. 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, nel rispetto delle convinzioni religiose e morali delle quali sono portatori i cittadini interessati.
3. Il Comune assicura la più ampia accessibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
4. Nel presente Regolamento con i termini di "vigente Regolamento statale di Polizia Mortuaria" si fa riferimento al D.P.R. n. 285/1990: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e a sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

(Autorizzazioni di stato civile)

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal vigente Regolamento statale di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento statale di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la ASL.
4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento statale di Polizia Mortuaria.

Capo 2 – Procedimenti di polizia mortuaria.

Art. 3

(Facoltà di disporre della salma e dei funerali)

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma agisce in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo, anche qualora non renda alcuna dichiarazione esplicita in tal senso.

4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice eventualmente adito.

Art. 4
(Cura della salma)

1. Fino all'accertamento della morte, il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Art. 5
(Servizi comunali)

1. Salvo le incombenze svolte dalla ASL, i servizi cimiteriali, hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
2. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

Art. 6
(Autorizzazioni di Polizia Mortuaria)

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione comunale.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
3. Le ASL provvedono ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Art. 7
(Trasporti all'estero o dall'estero)

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato estero si svolgono nel rispetto delle Convenzioni e dei Trattati Internazionali applicabili.

Capo 3 – Attività funebre e dell'impresa funebre.

Art. 8
(Principi generali dell'attività funebre)

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
 - Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - Trasporto di cadavere, previa le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Art. 9
(Servizi e trattamenti funebri)

1. Oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza, queste ultime, laddove il Comune le abbia concretamente attivate.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

- a) Assistenza composizione della salma;
- b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- c) Prelievo da parte di operatori qualificati nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base (catafalco, tavolino portafirme, ecc.) ove necessario.

3. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- f) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
- g) Vestizione e toeletta funebre;
- h) Fornitura composizioni floreali;
- i) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- j) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. Il Comune su richiesta di Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia, promuove gli accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Art. 10
(Usi funebri locali)

- 1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- 2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
- 3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
- 4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento, previa autorizzazione, di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
- 5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in tale territorio, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
- 6. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.
- 7. L'auto funebre è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Art. 11
(Rapporti con le comunità religiose)

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 12

(Disciplina del trasporto funebre)

1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria, può disciplinare con propria ordinanza i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:

- a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che gli stessi vengano effettuati nei giorni feriali;
- b) Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- c) Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere d) l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- e) Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
- f) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- g) Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

2. La disciplina del trasporto ha la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.

3. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.

Art. 13

(Doveri professionali dell'impresa funebre)

1. È obbligo dell'impresa funebre:

- a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
- b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

Art. 14

(Esercizio dell'attività d'impresa)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

2. È vietato il procacciamento di servizi con modalità contrarie ai principi della concorrenza e della trasparenza, sia a favore dell'impresa medesima, sia a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

Art. 15

(Comportamenti vietati alle imprese funebri)

1. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:

- a) effettuare trasporti funebri, fuori Comune o da altro Comune, in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
- b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma; negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e
- c) comunque fuori dai locali dell'impresa salvo il caso in cui il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
- d) utilizzare ascensori per la movimentazione della salma in stabili adibiti a civile abitazione.

Art. 16

(Servizi funebri eseguiti dal Comune)

1. All'interno delle proprie strutture cimiteriali le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte esclusivamente dal Comune. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.
2. Il Comune assicura l'esecuzione delle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione dietro pagamento di tariffe determinate dal Comune stesso. Le tariffe possono essere stabilite in modo tale da essere comprensive sia dei servizi cimiteriali che degli oneri connessi alla concessione. Per gli indigenti il Comune garantisce esclusivamente il servizio di inumazione ordinaria.
3. L'inumazione consiste nella sepoltura della salma in fosse scavate nella terra.
4. La tumulazione consiste nella sepoltura delle salme in loculi o tombe.
5. L'esumazione e l'estumulazione consistono nel recupero dei resti delle salme sepolte, rispettivamente, in terra ed in loculi murari, e nella loro collocazione in ossari.
6. Non sono soggette al pagamento di tariffe le operazioni di esumazione ed estumulazione nei casi di persone indigenti o famiglie bisognose, ai sensi della legge 28.02.2001, n. 26. Il Comune si riserva la facoltà di verificare l'effettivo stato di indigenza, anche dopo l'esecuzione delle suddette operazioni, e di richiedere le spese sostenute a tutti coloro che risulteranno obbligati per legge od in forza del presente Regolamento.
7. Per le operazioni che avvengano all'interno di cappelle private o tombe di famiglia, è obbligo del richiedente eseguire le connesse opere murarie a propria cura e spese, purché contestualmente alle operazioni richieste. Qualora siano stabilite specifiche tariffe per l'esecuzione di tali opere, è facoltà del Comune riservarsi di eseguirle con proprio personale.
8. Il trasporto e le altre operazioni funebri relative al cadavere di persona deceduta nel territorio comunale sono a carico del Comune nel caso di persona indigente o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti.
9. Nel caso sopra citato di assenza di richiesta pervenuta al Servizio Cimiteriale, il Comune si riserva la facoltà di individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa per il servizio e di attivare il conseguente recupero.
10. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati siano remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.
11. Per il pagamento delle tariffe si rinvia a quanto disposto dall'art. 79.

PARTE SECONDA: I CIMITERI E IL SERVIZIO CIMITERIALE

Capo 4 – Le strutture cimiteriali.

Art. 17 (Ordine e vigilanza – Cimiteri)

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2. Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico - sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
4. Nel Comune sono in esercizio seguenti cimiteri:
 - -Cimitero delle Cannucce
 - -Cimitero sito in loc. Fornaci nel Comune di Reggello (I Ciliegi)
 - -Loc. Scampata Cimitero di Scampata
 - -Loc. Gaville Cimitero di Gaville
 - -Loc. Carresi Cimitero di Tartigliese
 - -Loc. Brollo Cimitero di Brollo
 - -Loc. Pavelli Cimitero di Pavelli
 - -Loc. S. Andrea Cimitero di S. Andrea
 - -Loc. Celle Cimitero di Celle

- -Loc. San Martino A. Cimitero di San Martino
- -Loc. San Vito Cimitero di S.Vito
- -Loc. S. Michele Cimitero di S. Michele
- -Loc. S. Cerbone Cimitero di Poggio alla Croce
- -Frazione Palazzolo, Cimitero di Palazzolo.

5. Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e può essere o meno dotato di loculi, ossari ed aree destinate a sepolture private.

6. Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello stato di particolare disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

Art. 18
(Camera mortuaria)

1. I due principali cimiteri del Comune hanno una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.
2. Nella camera mortuaria sono depositati le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione. I resti mortali possono essere depositati temporaneamente in locali diversi purché non aperti al pubblico.
3. Il periodo di deposito non può superare il termine di volta in volta stabilito dal Servizio Cimiteriale per le esigenze del servizio stesso. Per tale deposito il Comune ha altresì la facoltà di stabilire un canone giornaliero.

Art. 19
(Ossario Generale o Ossario Comune)

1. In ogni Cimitero possono essere istituiti uno o più ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dai Cimiteri o provenienti da Cimiteri soppressi.

Art. 20
(Accoglimento delle salme e seppellimento)

1. Nessuna salma di deceduto fuori del territorio comunale può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art. 77 del D.P.R. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127".
2. Ai fini del presente regolamento per seppellimento si intendono indifferentemente le operazioni di inumazione o tumulazione.

Art. 21
(Ammissione nei cimiteri comunali)

1. Il vigente Regolamento statale di Polizia Mortuaria stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nei cimiteri comunali.
2. Di norma è data facoltà ai familiari di scegliere la struttura cimiteriale e la sistemazione più idonea compatibilmente con le disponibilità.
3. Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta si riserva di definire la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.
4. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.
5. Nelle aree cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.
6. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo quanto stabilito con il provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo atto l'accoglimento può essere altresì soggetto al pagamento di una tariffa.

7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri comunali sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.
8. L'arrivo di trasporti funebri avviene di norma in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteriale. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Art. 22
(Reparti speciali)

1. Fermo restando il carattere civile dei cimiteri comunali, possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, reparti speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a enti morali o comunità religiose.
2. Nei reparti speciali delle comunità religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture del cimitero.
3. Qualora siano richiesti periodi superiori le aree di sedime dei reparti speciali possono essere concesse in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 60 anni, rinnovabile alla scadenza; per analogia si applicano in tal caso le norme previste per le sepolture private.
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, o altra forma consentita per legge, anche fuori da reparto speciale, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.

Capo 5 – La cremazione e le ceneri.

Art. 23
(Crematorio)

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Comune non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alle eventuali cremazioni i richiedenti potranno avvalersi dell'impianto che riterranno più opportuno.

Art. 24
(Disciplina applicabile alla cremazione)

1. La cremazione è disciplinata dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) se ed in quanto compatibile, dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), dalla Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) come modificata dalla Legge Regione Toscana n.66 del 12 Novembre 2013, nonché dalle altre norme di legge di seguito illustrate.

Art. 24 bis
(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata e concessa dal Comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130/2001 e quindi l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata e concessa secondo le seguenti modalità:

- a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
- b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute, o dotate di personalità giuridica, che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto

fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari. In caso di iscrizione alle associazioni è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

c) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza tramite processo verbale;

d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata e concessa previa presentazione di certificazione medica attestante che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse.

3. L'autorizzazione alla cremazione non può essere rilasciata né concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 24 ter

(Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri)

1. Nel caso di cittadini stranieri le norme vigenti sono applicabili solo se ed in quanto espressamente richiamate e compatibili con la legge nazionale cui il defunto era in vita soggetto (art. 24 L. 31/05/95, n. 218). Pertanto, l'autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata e concessa solo previa acquisizione della dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme di diritto positivo applicabili e le modalità attraverso cui pervenire al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

2. La dichiarazione è da ritenersi valida solo se legalizzata e tradotta in forma ufficiale nella lingua italiana, a termini dell'art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e dell'art. 2, commi 2 e 2 – bis D.P.R. 30 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche, e non può mai essere sostituita da una qualche dichiarazione unilaterale da parte dei familiari o di altro soggetto a conoscenza della specifica legislazione straniera, né può mai essere sostituita da informazioni di fonte diversa rispetto a quella delle autorità competenti del Paese cui il defunto era in vita soggetto. Anche nel caso di dichiarazione rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane residenti nel Paese straniero caso per caso interessato, rilasciata sulla base della competenza attribuita loro dall'art. 46 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 2000 il Comune può negare l'autorizzazione alla cremazione.

Art. 24 quater

(Cremazione dei resti mortali)

1. L'ufficiale di stato civile, previo assenso dei soggetti di cui all'art.3 comma 1 lettera b) numero 3) della legge 130/2001, o in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni.

2. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo assenso dei soggetti di cui all'art.3 comma 1 lettera b) numero 3) della legge 130/2001, o in caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso che informa la cittadinanza: - delle circostanze rilevate; - del periodo di effettuazione della cremazione; - del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 1 o comma 2 del presente articolo, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

4. Per la cremazione di cadaveri provenienti da esumazioni straordinarie o da estumulazioni senza che siano decorsi 20 anni, si applicano le disposizioni previste per la cremazione di cui all'art. 24 bis del presente regolamento.

Art. 24 quinquies
(Urne cinerarie. Modalità di conservazione. Contributo)

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Le urne cinerarie, visto la mancanza nei cimiteri del Comune di apposito edificio di cui all'art. 80 comma 3 DPR 285/1990, e salvo che siano conservate in abitazione private, possono essere:
 - a) inumate, qualora le caratteristiche dell'urna lo consentano. Per tale motivo l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione, stabilito in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni. Il certificato di biodegradabilità dell'urna dovrà essere consegnato al custode del cimitero. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. Il Comune si riserva di indicare le dimensioni minime e massime delle fosse per l'inumazione delle urne cinerarie. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune;
 - b) Tumulate in loculi già occupati da altro feretro, sempre che la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
 - c) Tumulate, a seguito di concessione, negli ossari destinati al ricevimento dei resti mortali;
 - d) Tumulate negli ossari già occupati da altre urne o cassette, sempre che ci sia spazio sufficiente;
 - e) consegnate al soggetto affidatario di cui al successivo articolo 24 sexies.
3. Qualora non sia stata disposta alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. Al fine di incentivare l'affidatario a non conservare le ceneri all'interno delle strutture cimiteriali comunali, la Giunta comunale può deliberare la concessione di un contributo alle spese di cremazione, nella misura da essa stabilita, a coloro che scelgano una destinazione alternativa.

Art. 24 sexies
(Affidamento delle ceneri)

1. L'affidamento delle ceneri avviene ai sensi dell'art. 2 L.R. 31/05/2004 n. 29 come modificata dalla L.R.66/2013.
2. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130 /2001.
3. Il soggetto affidatario dell'urna sottoscrive il verbale di consegna di cui all'art. 81 del DPR 285/90 in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria. Tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. In caso di rinuncia all'affidamento delle ceneri che deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione, o di morte dell'affidatario, senza che sia possibile trasferire la titolarità dell'affido ad altra persona/ente/associazione, l'Urna viene depositata al Cimitero Comunale e, qualora gli aventi diritto non provvedano ad alcuna delle destinazioni ammesse, entro tre mesi dal deposito, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.

Art. 24 septies
(Dispersione delle ceneri)

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della l. 130/2001, è rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.
2. La dispersione delle ceneri in un Comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, e il nullaosta del Comune nel quale è effettuata la dispersione. Nel caso in cui invece la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il

nulla osta è rilasciato dal Comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

3. Le ceneri possono essere disperse nei luoghi indicati dall'art. 4 della LRT 29/2004 come modificata dalla LRT 66/2013 e quindi: in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. Nel territorio del Comune l'area destinata alla dispersione delle ceneri è il cinerario comune di cui all'art. 80 comma 6 DPR 285/1990. Il Comune si riserva di valutare ed individuare aree naturali per la dispersione delle ceneri, giusto quanto disposto dall'art. 4 comma 2 LRT 29/2004 come modificata dalla LRT 66/2013
5. Previa produzione, da parte degli aventi diritto, o acquisizione d'ufficio, da parte del Comune, della documentazione e/ degli atti necessari ad attestare la espressa volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, per ottenere detta autorizzazione devono essere prodotti: a) domanda contenente i dati anagrafici e la residenza del richiedente e del defunto, con espressa indicazione se il defunto è da cremare oppure è già stato cremato, quando, dove ed il luogo della dispersione; b) autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri.

Art. 24 octies

(Affidamento e dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione a seguito di esumazioni o estumulazioni)

1. Non è possibile rilasciare autorizzazione all'affidamento o alla dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione a seguito di esumazioni o estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, in quanto rappresentanti volontà del defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso.

Art. 25

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capo 5 si rinvia alle fonti normative indicate all'art. 24 del presente regolamento.

Capo 6 – Sepulture e Concessioni cimiteriali

Art. 26

(Caratteristiche delle sepulture)

1. Il Comune, tramite rilascio di apposita concessione amministrativa, concede ad un singolo privato per un periodo determinato, sussistendo i requisiti di legge e quelli di cui al presente regolamento: a) un'area ai fini della costruzione, da parte del concessionario, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni dettate dal Comune, di un manufatto sepolcrale, oppure: b) l'uso di un manufatto sepolcrale messo a disposizione dal Comune.
2. La concessione, regolata da schema di atto tipo approvato dalla Amministrazione, è stipulata dal Dirigente o funzionario responsabile del servizio.
3. La forma dell'atto di concessione è quella della scrittura privata.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
5. Alla Giunta comunale è demandata la competenza per concessioni in deroga alle disposizioni del presente Regolamento per casi particolari, dietro proposta motivata del Responsabile del Servizio.
6. Le tipologie delle sepulture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi di inumazione e delle tumulazioni sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
7. Il Comune ha, altresì, facoltà di modificare, per esigenze di maggior decoro o per esigenze di cimitero, le caratteristiche dimensionali e tecniche delle sepulture. Qualora la lapide in marmo venga montata sul loculo dal Comune sin dal momento della costruzione, è fatto obbligo al concessionario di utilizzarla, eventualmente sostituendola con altra uguale se quella fornita – causa ad esempio il decorso del tempo – risulti usurata al momento dell'utilizzo.

Art. 27
(Diritto d'uso di sepoltura)

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune fermo restando quanto previsto dall'art. 824 comma 2 Codice Civile.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o i concessionaria/i;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o, nel caso di sepolcro familiare, i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 28
(Concessioni di aree cimiteriali)

1. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale Il Comune, secondo proprie procedure di pianificazione, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati, enti, associazioni o comunità religiose, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture private, sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono altresì posti in concessione, con le stesse modalità, manufatti già realizzati che siano nella disponibilità del Comune.

2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro, che va determinata al momento del bando di assegnazione.

3. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate, di norma, a favore di un solo concessionario. Possono essere effettuate a favore di più concessionari purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine (compresi i coniugi) e a condizione che questi non siano originariamente in numero superiore a quello ottenuto dividendo per quattro il numero dei loculi da realizzare e arrotondando all'unità inferiore. È fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione.

4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un corrispettivo stabilito dal Comune.

5. Il Comune stabilisce altresì in quali casi la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

Art. 29
(Tipi di sepolture private in concessione)

1. Le aree e i manufatti per i quali il Comune si riserva la facoltà di concessione di sepoltura privata sono così definiti:

- a) Edicola o cappella privata: costruzione prevalentemente fuori terra di valore artistico e architettonico, avente determinata superficie non standardizzata destinata alla realizzazione di loculi;
- b) Monumento: costruzione che può svilupparsi anche nel sottosuolo con sovrastante opera architettonica - scultorea di rilevante valore artistico, avente determinata superficie non standardizzata nel quale possono essere realizzati loculi interrati o fuori terra e/o sepolture a inumazione;
- c) Area per sepolture o tomba di famiglia: area di superficie non standardizzata vincolata a sepolture ad inumazione secondo le norme vigenti ed alla costruzione di adeguati cellari interrati o fuori terra;
- d) Concessioni per recupero: sepolture a tumulazione in concessioni dichiarate decadute e lasciate libere da salme o resti, condizionate ove necessario a specifiche modalità di restauro, ristrutturazione, ripristino o demolizione con ricostruzione (qualora non sussistano elementi di

pregio artistico o architettonico), precisate di volta in volta da apposito provvedimento del Comune e inserite nell'atto di concessione.

2. In ognuna delle tipologie di sepoltura con presenza di loculi è facoltà del concessionario realizzare cellette (ossario o per urne cinerarie) in numero non superiore ai loculi.

Art. 30

(Modalità di assegnazione di sepolture private)

1. Per l'assegnazione in concessione novantanovenale di sepolture private il Comune emanerà appositi bandi contenenti tutte le indicazioni necessarie incluse le caratteristiche dimensionali ed il numero di loculi, ossari, cellette o sepolture ad inumazione previste ed il corrispettivo.
2. Il bando di prevendita deve prevedere la formazione di una graduatoria fra coloro che ne facciano richiesta durante il periodo previsto dal bando stesso, non inferiore a trenta (30) giorni, secondo i seguenti criteri:
3. a) La precedenza viene riservata a coloro che nella domanda si impegnano alla retrocessione gratuita al Comune di loculi e/o ossari o alla esumazione di salme al fine di raccoglierne i resti onde collocarli nell'erigenda sepoltura privata;
4. b) A parità del requisito di cui alla precedente lettera a) la precedenza viene riservata ai residenti o agli altri soggetti per cui vige l'obbligo di cui all'art. 50 DPR 285/1990;
5. c) A parità dei requisiti di cui alle precedenti lettere la precedenza viene stabilita per sorteggio.
6. Per la formazione della graduatoria all'interno di cui alla precedente lettera a), qualora occorrente, viene determinato dall'ufficio il valore delle gratuite retrocessioni cui il richiedente si impegna, secondo le tariffe e le modalità vigenti al momento del bando. Le domande vengono conseguentemente inserite in graduatoria secondo l'ordine decrescente di tale valore ed in caso di ex-quo si procederà mediante sorteggio.
7. L'impegno alle gratuite retrocessioni è irrevocabile e non dà diritto ad alcuna riduzione del corrispettivo anche se questo non ha determinato una precedenza in graduatoria. Il Comune assicura purtuttavia la gratuità delle operazioni cimiteriali connesse alle traslazioni indicate.
8. La domanda è corredata fin dall'inizio da ricevuta di pagamento del 5% del corrispettivo, indicato nel bando, al Comune a titolo di cauzione. Questa garantisce il Comune che l'assegnatario provvederà a pagare il residuo prezzo e stipulare l'atto e verrà incamerata dal Comune in caso di rinuncia dell'assegnatario. Il bando indicherà i termini di restituzione della cauzione, comunque senza interessi, ai non assegnatari.
9. Una volta formata la graduatoria gli uffici comunali provvederanno nell'ordine della stessa a stipulare gli atti assegnando ad ogni richiedente un termine congruo per scegliere la sepoltura privata qualora più di una fosse oggetto del bando, effettuare il pagamento del saldo e stipulare l'atto.

Art. 31

(Corrispettivo di concessione di sepolture private)

1. Il corrispettivo di concessione delle sepolture private sarà determinato dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio competente.
2. Il corrispettivo sarà ottenuto moltiplicando il vigente prezzo medio di cessione dei loculi nelle cappelle comunali, decurtato del costo medio di realizzazione degli stessi, per il numero di loculi da realizzarsi, e per un coefficiente pari a 2,8 per tener conto sia del maggior tempo di concessione che del pagamento anticipato rispetto all'acquisizione di loculi individuali.
3. Per la possibilità di realizzazione di cellette in numero eccedente a quanto previsto all'art. 30 comma 1, andrà determinata con lo stesso criterio una maggiorazione del corrispettivo.
4. Salvo quanto previsto all'art. 42, il corrispettivo per il rinnovo al termine di scadenza della concessione viene stabilito con lo stesso criterio ma con l'applicazione di un coefficiente riduttivo da 0,50 a 0,90, unico, fissato dalla Giunta Comunale al momento degli aggiornamenti tariffari.

Art. 32

(Modalità e termini di costruzione e sistemazione di sepolture private)

1. Il Comune ha facoltà di stabilire, per esigenze di maggior decoro, una specifica disciplina generale relativa alla realizzazione delle sepolture private.
2. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti ad ogni normativa edilizia in quanto applicabile oltre che alla disciplina di cui al comma precedente, fatti salvi ulteriori e specifiche condizioni particolari inserite negli atti autorizzativi.
3. L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di apposito progetto sul quale preventivamente il Comune dovrà rendere motivato parere tecnico vincolante per il concessionario.
4. I concessionari sono tenuti ai seguenti ulteriori adempimenti:
 - a) Presentazione della richiesta di permesso di costruire o altra autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale e regionale o dai Regolamenti Edilizi entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione.
 - b) Costituzione prima del ritiro delle autorizzazioni ai lavori del deposito cauzionale come previsto in tariffario.
 - c) Ultimazione delle opere comunque entro il termine previsto nel permesso edilizio. Durante tale periodo è facoltà del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe annuali sulla scadenza originaria, con applicazione di una penalità, da corrispondere anticipatamente, pari al 5% del corrispettivo di concessione.
 - d) Risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio del Comune o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulla concessione.
 - e) Utilizzo della sepoltura solamente in seguito alla accertata agibilità secondo le vigenti normative edilizie.
5. La restituzione del deposito cauzionale versato avviene solo a conclusione degli adempimenti precedenti. In caso di contenzioso con terzi in merito al risarcimento danni il deposito cauzionale potrà essere restituito quando le parti si siano conciliate o una delle due sia ricorso all'autorità giudiziaria. In ogni caso è escluso l'utilizzo della cauzione per il risarcimento dei danni a terzi.

Art. 33
(*Sepolture diverse*)

1. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale possono, altresì, essere messe in disponibilità le seguenti diverse sepolture:
 - a) Reparti speciali di cui al precedente art. 22 ;
 - b) Tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.

Art. 34
(*Durata delle concessioni*)

1. La durata della concessione della sepoltura decorre dalla data dell'atto di concessione, salvo quanto disposto dal successivo comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso della prevendita, la durata della concessione decorre dalla data del decesso del titolare del diritto a essere seppellito, salvo che sia diversamente disposto con provvedimento della Giunta comunale.
3. Non sono ammesse prevendite degli ossari per resti mortali di salme non ancora esumate o estumulate, nonché di urne cinerarie per persone in vita. Per la concessione di loculi e ossari, il concessionario è tenuto a perfezionare la concessione del loculo o ossario richiesti tramite il pagamento degli oneri di concessione e la stipula dell'atto entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Allo data di approvazione del presente regolamento i periodi ordinari di concessione sono i seguenti:
 - a) le concessioni dei loculi hanno una durata di anni 35.
 - b) le concessioni degli ossari hanno una durata di anni 35.
 - c) le concessioni delle tombe di famiglia hanno una durata di anni 99.
 - d) l'inumazione ha la durata ordinaria di 10 anni.
5. La modifica della durata dei periodi ordinari sopra indicati è disposta con provvedimento della Giunta comunale nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 35

(Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione - prevendite)

1. Il Comune ha facoltà di concedere loculi per conto di destinatari ancora in vita esclusivamente nel caso di realizzazione di nuovi loculi. Per tali prevendite a persone in vita il Comune emanerà appositi bandi contenenti tutte le indicazioni necessarie, inclusa l'eventuale cauzione, la collocazione dei loculi da prevedere ed il loro numero che non potrà comunque superare il 30% (arrotondato per difetto) di quelli previsti in costruzione.
2. Il bando di prevendita può prevedere la formazione di una graduatoria fra coloro che ne facciano richiesta durante il periodo previsto dal bando stesso, non inferiore a trenta (30) giorni. In tal caso il bando stabilisce e disciplina i criteri e la procedura per la formazione della graduatoria. Il bando può altresì stabilire altre forme di assegnazione.

Art.36

(Ordine delle sepolture e delle concessioni)

1. L'ordine delle sepolture a inumazione viene stabilito dal Comune secondo criteri di progressività all'interno del campo comune.
2. L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, di norma rispettando la volontà del richiedente secondo l'ordine cronologico in cui pervengono le richieste. Per l'ubicazione esatta della sepoltura, indipendentemente dalla richiesta, fa fede esclusivamente l'atto di concessione regolarmente stipulato.

Capo 7 – Diritti ed obblighi connessi alla concessione

Art. 37

(Uso delle sepolture private)

1. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario ed alle persone appartenenti alla sua famiglia. Per le sepolture concesse ad enti, il diritto di uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Tale diritto può essere in ogni caso esercitato fino al completamento della capienza del sepolcro, salve eventuali diverse ed espresse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'art. 93 DPR 285/1990 nonché delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti relativi in linea retta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi. Nella definizione di famiglia rientra altresì il convivente del concessionario purché la condizione di convivenza anagrafica risulti sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la coabitazione aveva luogo more uxorio.
3. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza di sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso l'ufficio responsabile dei servizi cimiteriali e potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 38

(Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, ovvero ricorrendo casi di particolare gravità successivamente disciplinati, dichiarata la decadenza della concessione.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione agli eredi, il Comune può obbligare alla manutenzione ordinaria o straordinaria le persone che abbiano ivi sepolti i familiari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione.

3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.
6. Nell'ipotesi in cui venisse accertata, d'ufficio o su segnalazione di terzi, la presenza di opere e/o manufatti, di qualsiasi tipo e natura, che richiedono un intervento urgente volto ad evitare situazioni di pericolo, a persone o a cose, o comunque volto a garantire l'igiene dei luoghi, il/i soggetto/i obbligato/i deve/devono provvedere tempestivamente alla messa in sicurezza dell'opera e/o dei manufatti, nonché all'esecuzione di quegli interventi che si renderanno necessari. In caso di sua inerzia, fermo restando la possibilità di pronunciare la decadenza, provvederà il Comune a propria cura ed a spese del privato oppure a propria cura e proprie spese, fatto salvo, in tal ultimo caso, il diritto di ripetizione delle spese anticipate, comprensive degli interessi, al soggetto obbligato od ai soggetti obbligativi.

Capo 8 – Subentri e rinnovo

Art. 39

(Subentro familiare nelle concessioni)

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i soggetti di cui all'art.37, in posizione di maggiore prossimità, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione fino alla relativa scadenza.
2. Il subentro avviene nell'ordine di precedenza descritto nell'art. 37 comma 2.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dal servizio di polizia mortuaria ed è gratuito.
4. Nel caso di pluralità di concessionari gli stessi si accordano per designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e limitatamente ai rapporti con questo. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
5. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il Comune procede a invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed eventualmente, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi e indirizzi, anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per trenta giorni, a provvedere entro ulteriori centottanta giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso. Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune può dichiarare la decadenza.
6. E' ammessa la rinuncia da parte dei concessionari subentranti e/o subentrati purché contestualmente i rimanenti accettino l'accrescimento delle rispettive quote.
7. Qualora il titolare della concessione sia un ente, un'associazione, una comunità religiosa, non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.
8. Il subentro nella concessione non determina il subentro al diritto ad essere seppelliti, diritto che rimane in capo alla famiglia dell'originario concessionario.

Art. 40

(Subentro ereditario ed estinzione della famiglia)

1. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 37, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
2. Quando vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi istituiti, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o istituzione o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo che non sia previsto diversamente nello statuto od ordinamento dell'ente istituito quale erede.

3. Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.

Art. 41

(Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente)

1. Per le concessioni fatte ad enti, quando vi sia la cessazione, lo scioglimento, la soppressione o l'estinzione dell'ente, la concessione cessa, salvo il caso in cui vi sia fusione, aggregazione, trasformazione (comunque denominata) riunione ad altro ente avente tra i propri scopi statutari anche quello della sepoltura delle persone appartenenti a questo ultimo o nell'atto che dispone la cessazione, lo scioglimento, estinzione non risulti, in forma espressa, che l'ente subentrante assume tutte le funzioni dell'ente cessato (quale ne sia il titolo di cessazione).
2. Nei casi in cui non operi la salvaguardia considerata al comma precedente, il Comune provvede alla dichiarazione di cessazione della concessione.

Art. 42

(Rinnovi)

1. E' ammessa la facoltà dei soggetti di cui all'art. 37 di chiedere il rinnovo della concessione di loculi ed ossari per un unico ulteriore periodo di durata massima di 15 anni, dietro pagamento di un prezzo calcolato proporzionalmente alla durata del rinnovo, fino al 50% del prezzo della concessione corrente al momento del rinnovo.
2. Per le cappelle di famiglia la cui concessione perpetua, ricondotta alla durata di cui al successivo art. 43 comma 1, è stata rilasciata anteriormente al 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del DPR 803 del 21.10.1975) è ammessa la facoltà degli aventi titolo di chiedere il rinnovo per un unico ulteriore periodo di durata massima di 24 anni. Per il calcolo del corrispettivo si richiama quanto previsto all'art. 31 comma 4.
3. Il Comune si riserva la facoltà di negare motivatamente il rinnovo.
4. E' ammesso il rinnovo per periodi superiori a quello di cui al comma 1 solo limitatamente ai fini del riallineamento delle scadenze di due loculi contigui.
5. Nel caso di loculo concesso a persone ancora in vita il cui utilizzo sarebbe inferiore a 30 anni, è altresì onere del concessionario chiedere il rinnovo -a titolo oneroso- della concessione del loculo fino alla scadenza del 30° anno di permanenza del feretro.

Capo 9 – Concessioni perpetue di loculi e cappelle di famiglia ed istituto dell'immemoriale

Art. 43

(Concessioni perpetue)

1. Al fine di evitare che un bene demaniale, come tale destinato alla collettività, venga sottratto senza limiti di tempo all'uso comune attraverso l'uso perpetuo da parte di un solo soggetto, la durata delle concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del DPR 803 del 21.10.1975) è ricondotta ad anni 35 (trentacinque) decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le concessioni perpetue eventualmente rilasciate successivamente al 10 febbraio 1976 sono nulle e la loro durata è ricondotta ad anni 60 (sessanta) decorrenti dalla data del rilascio della concessione nulla.

Art. 44

(Irreperibilità dell'atto di concessione - Istituto dell'immemoriale)

1. Per le sepolture in tomba per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
2. Il riconoscimento di tale diritto può avvenire anche in via amministrativa, anziché- come ordinariamente- in via giurisdizionale. In tal caso le procedure, i documenti nonché gli altri elementi necessari per il

riconoscimento di tale istituto dovranno essere previste da apposita determinazione dirigenziale. Il riconoscimento dell'istituto dell'immemorabile potrà essere richiesto entro 12 mesi dall'adozione della citata determinazione. Per le tombe che a tale data risulteranno senza concessione, il Comune disporrà la liberazione da cadaveri o resti in essa presenti, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Il provvedimento giudiziale (passato in giudicato) o amministrativo (definitivo) di accertamento del diritto vantato tiene luogo del regolare atto di concessione mancante, che sarà soggetto alla disciplina del presente regolamento.

Capo 10 – Limiti, modifiche e retrocessioni

Art. 45

(Limiti delle concessioni – Rettifiche)

1. La concessione in uso di loculi ed ossari non dà diritto alla proprietà degli stessi ma unicamente alla loro utilizzazione per la sepoltura della salma o la collocazione dei resti mortali indicati nell'atto di concessione come destinatario. L'atto di concessione deve contenere il richiamo e l'accettazione del presente regolamento nonché delle modifiche al regolamento del servizio che verranno emanate.
2. La concessione in uso di loculi non è ammessa per la esclusiva collocazione di urne cinerarie o cassette di resti mortali.
3. È vietato il trasferimento fra terzi per vendita o donazione ed anche il prestito. Il divieto vale anche per i familiari del contraente e del destinatario.
4. Quando le operazioni eseguite dal Comune per proprie finalità comportano l'inutilizzo prolungato di concessioni di sepoltura individuale o la necessità di rimuovere il feretro oppure l'impossibilità di occupare il loculo o l'ossario, il Comune adotterà i provvedimenti atti a garantire la sepoltura accollandosene gli oneri.
5. Nel caso di errore materiale nell'individuazione di loculo o ossario unicamente imputabile al Comune, la relativa rettifica avviene a cura e spese del Comune ma il concessionario è tenuto a presentarsi nel giorno indicato per la firma dell'atto.

Art. 46

(Retrocessioni – Rimborsi)

1. Per i loculi ed ossari già concessi in uso perpetuo o a termine può essere chiesta dal contraente o avente titolo in base a propria dichiarazione la risoluzione anticipata e la retrocessione al Comune.
2. È riconosciuto al richiedente il diritto di prelazione per la riassegnazione in uso ai familiari ed affini entro il 3° grado.
3. Al fine di incentivare le retrocessioni con restituzione al Comune, qualora venga chiesta la retrocessione senza esercizio del diritto di prelazione è riconosciuto al richiedente il diritto al rimborso del 50% di quanto è stato pagato al momento della concessione. Non viene riconosciuto alcun rimborso al richiedente qualora eserciti il diritto di prelazione.
4. Per le sepolture private, il rimborso è ammesso nella misura indicata al successivo art. 47, comma 1.

Art. 47

(Retrocessione e riutilizzo di sepolture private)

1. È ammessa la retrocessione delle sepolture private, sia perpetue che novantanovennali, ma esclusivamente d'intesa con il Comune il quale potrà corrispondere un rimborso in dipendenza della possibilità di recupero del bene e comunque non superiore al 10% del valore dei loculi presenti.
2. Il Servizio tecnico provvederà a quanto stabilito nell'articolo precedente anche per le sepolture private retrocesse.
3. Le opere delle sepolture decadute e retrocesse restano nella piena disponibilità del Comune che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione quali "Concessioni per recupero" o di provvedere al loro restauro e riutilizzo o alla demolizione.
4. In caso di riutilizzo di sepolture private il Comune ha la facoltà di emanare appositi bandi, anche al di fuori delle quote di prevendita, stabilendo apposite tariffe per l'assegnazione di singoli loculi e/o ossari.

Art. 48

(Modifiche dimensionali e giuridiche delle sepolture private)

1. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della tipologia di sepoltura in atto, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, del presente regolamento, nonché alla stipulazione di un nuovo atto di concessione novantennale per l'intera sepoltura ed al pagamento di un corrispettivo calcolato in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta e ai sensi del presente regolamento in ragione dell'aumentata capacità.

2. Ove trattasi di sepolture già in concessione novantennale è comunque dovuto il pagamento di un corrispettivo calcolato in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta e ai sensi del presente regolamento in ragione dell'aumentata capacità, da rapportarsi al residuo periodo della concessione in atto, ma con esclusione della stipula di nuovo atto.

3. Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuità, onde attuare la rotazione delle salme o resti in loculi già occupati o ancora da occupare, la concessione della sepoltura privata deve essere trasformata da perpetua in temporanea secondo quanto previsto dall'art. 43.

4. In caso di irreperibilità dell'atto si applica per analogia l'art. 43 e se del caso l'art. 44 del presente Regolamento.

Capo 11 – Revoca, Rinuncia, decadenza, estinzione, scadenza

Articolo 49 (Revoca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno 60 giorni prima, o in difetto mediante pubblicazione con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 50 (Rinuncia su aree libere da costruzione)

1. È facoltà del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla Concessione. In tal caso il canone da rimborsare viene decurtato del 2% per ogni mese o frazione intercorrente fra la data di stipulazione dell'atto e l'istanza di rinuncia, con un minimo del 10%.
2. La restituzione di parte del corrispettivo verrà disposto secondo le disponibilità di Bilancio e le modalità di legge. Le spese dell'atto di rinuncia, ove occorrente, sono a carico del rinunciante.

Art. 51 (Rinuncia su aree parzialmente o totalmente edificate)

1. Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facoltà di rinunciare alla concessione.
2. Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato con le modalità di cui all'articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dal Comune per il ripristino dell'area qualora non coperte dal deposito cauzionale.

3. La restituzione di parte del corrispettivo verrà disposto secondo le disponibilità di Bilancio e le modalità di legge. Le spese dell'atto di rinuncia, ove occorrente, sono a carico del rinunciante e contestualmente a questo le opere esistenti passano nella disponibilità del Comune.

Art. 52
(Decadenza)

1. La decadenza di qualunque tipologia di concessione può essere dichiarata dal Dirigente Responsabile per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione della concessione e senza diritto di rimborso alcuno, ed anche nei seguenti casi:

- a) Per inosservanza di quanto stabilito dall'art 32 comma 4 lettere a), b), c), e) del presente Regolamento di Polizia Mortuaria;
- b) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione e comunque quando la sepoltura sia stata collocata altrove;
- c) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) Quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 37;
- e) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- f) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, ivi compreso il c.d. abbandono amministrativo, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- g) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal presente regolamento;
- h) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione nei termini e modi previsti dal presente Regolamento o vi sia l'estinzione della famiglia;
- i) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, nel presente regolamento e nella legge DPR 285/1990.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), h) ed i) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

Art. 53
(Procedure successive alla decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Ove non sia determinabile il momento del fatto, essa decorre dall'adozione del provvedimento che la dichiara.

2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, con spese a carico del concessionario decaduto o rivalendosi in danno nei confronti di quest'ultimo.

3. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato del manufatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

4. La dichiarazione di decadenza non fa venire meno l'applicazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento.

Articolo 54
(Estinzione della concessione)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti mortali o urne cinerarie, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 55
(Scadenza delle concessioni)

1. In tutti i casi di concessione a tempo determinato, quale ne sia il sistema o la tipologia, alla data della scadenza quanto oggetto della concessione rientra nella disponibilità del Comune, che provvederà ad effettuare le operazioni necessarie a porlo in condizioni di immediata assegnabilità a terzi.

Capo 12 – Esumazioni ed estumulazioni .

Art. 56
(Gratuità delle operazioni)

1. Ai sensi della legge 28.02.2001, n. 26 la gratuità di tali operazioni è limitata ai casi di persone indigenti o famiglie bisognose. Tali servizi sono pertanto, di norma, a pagamento.

Art. 57
(Avvisi di scadenza)

1. Il Servizio Cimiteriale, almeno due mesi prima del giorno previsto per le operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie, come risulta dalla situazione di fatto e di diritto e nel rispetto dei tempi minimi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:
 - a) A collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei siti interessati;
 - b) Ad affiggere agli ingressi dei Cimiteri manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
 - c) A darne comunicazione negli spazi preposti all'informazione, nonché a diffondere la notizia attraverso i circuiti informativi a disposizione del Comune.

Art. 58
(Esumazione ed estumulazione ordinarie)

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano alle scadenze previste dall'articolo precedente, secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Cimiteriale che viene posto a disposizione del pubblico, contenente di massima le date previste per l'inizio e la conclusione delle operazioni.
2. L'estumulazione per il recupero del loculo alla scadenza della concessione si ritiene ordinaria; purtuttavia qualora il periodo di permanenza della salma sia inferiore a 30 anni si procederà come previsto al successivo art. 60.
3. Gli interessati sono obbligati ad indicare la scelta di destinazione dei resti e il recapito dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe delle operazioni.
4. Gli uffici comunali secondo disposizioni organizzative rese note al pubblico forniranno telefonicamente le notizie agli interessati circa la data prevista, restando comunque inteso che nel caso in cui l'operazione venisse rimandata per qualsiasi motivo il Comune non è tenuto a darne preavviso.
5. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria, anche in ordine alle procedure per la cremazione d'ufficio o conferimento in ossario comune dei resti mortali rinvenuti per i quali non vi è stata alcuna richiesta.

Art. 59
(Celle ossario e celle cinerarie)

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto. Tali contenitori vengono forniti da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni o, eventualmente, a pagamento dal Comune.
2. Subordinatamente a quanto eventualmente previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario, o in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza, oppure collocati in sepoltura privata - a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso, ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori dai cimiteri comunali.
3. In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale e nel cinerario comune.
4. Compatibilmente alla disponibilità di cellette, le ossa o le ceneri possono essere trasferite dagli aventi titolo da un Cimitero all'altro del Comune.

Art. 60

(Esumazioni ed estumulazioni straordinarie, trasferimenti)

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie:
 - a) le esumazioni eseguite prima del periodo minimo di rotazione decennale previsto dal DPR 285/1990;
 - b) le estumulazioni eseguite prima del periodo minimo di permanenza trentennale.
2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i casi e le modalità per l'effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie; salvo i trasferimenti straordinari per cremazione, per destinazione in sepoltura privata e in cimitero extracomunale, e quelle previste all'art. 62, le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.
3. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, possono essere consentite traslazioni straordinarie:
 - a) Per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo.
 - b) Per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.
4. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della Autorità Sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.
5. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorità Sanitaria di concerto con il magistrato.
6. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Art. 61

(Estumulazioni d'Ufficio)

1. L'Autorità Sanitaria può, per motivi di igiene anche segnalati dal Servizio cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.
2. Gli oneri dell'operazione sono a carico dei familiari del defunto. Il Comune provvederà all'apertura e chiusura del loculo con le relative operazioni murarie.
3. Qualora l'Autorità Sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile, né economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilità in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Art. 62

(Rimozione di sepolture per esigenze di servizio)

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di durata pari a quella residua con oneri completamente a carico del Comune.

Art. 63

(Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare)

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
2. Tutti gli oggetti di valore che si rinvergono nelle esumazioni o estumulazioni sono custoditi dal Comune.
3. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Art. 64

(Disponibilità dei materiali)

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo che non vengano richiesti e ritirati immediatamente dagli aventi titolo saranno recuperati o smaltiti nelle forme di legge.

Art. 65

(Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private)

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune con applicazione delle tariffe comunali previste per le operazioni cimiteriali e quant'altro.
2. Le operazioni di muratura di loculi, ossari e cellette avviene a cura e spese del concessionario con personale dallo stesso incaricato.

Art. 66

(Estumulazioni ed esumazioni nelle sepolture private)

1. Al termine dei periodi minimi previsti per la tumulazione e per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di chiedere al Comune l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e, di norma, assumendo impegno alla collocazione dei resti nella medesima sepoltura o in ossario comune.
2. Le operazioni di cui sopra sono svolte a cura e spese del concessionario attraverso personale qualificato.
3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.
4. L'istanza per l'effettuazione di esumazioni che comportino il completo svuotamento di una tomba di famiglia costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

PARTE TERZA: POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI
IMPRESE OPERANTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.

Capo 13 – Polizia interna dei cimiteri.

Art. 67

(Orari dei Cimiteri)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orari esposti ad ogni ingresso e stabiliti dal Sindaco nell'ambito delle proprie competenze.

2. Il Comune, in funzione dell'organizzazione e degli orari di lavoro, regola l'accesso ai Cimiteri anche utilizzando apparecchiature automatizzate o collaborazione di cittadini singoli o associati, con particolare riguardo ai piccoli Cimiteri.

Art. 68
(Circolazione dei veicoli)

1. La circolazione dei veicoli privati all'intero dei Cimiteri è disciplinata con apposita ordinanza.
2. Il rilascio del permesso d'ingresso può essere subordinato all'esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai Cimiteri.

Art. 69
(Divieti speciali)

1. Nei cimiteri è vietato:
 - a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
 - b) tenere un comportamento non rispettoso della sacralità e del decoro del luogo;
 - c) compiere atti contrari a norme igienico - sanitarie;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestii;
 - e) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sulle tombe o relativi ornamenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - h) operare volantinaggio;
 - i) fare questue anche in prossimità degli ingressi salvo specifica autorizzazione;
 - j) esercitare qualsiasi forma di commercio;
 - k) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
 - l) accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione;
 - m) accedere con veicolo a motore privato senza permesso.
2. I proprietari di animali sono tenuti ad adottare ogni accorgimento utile ad evitare che gli stessi imbrattino, sporchino o deturpino le sepolture, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'allegato 1 al presente Regolamento, nella misura fissata per il divieto di cui alla lett. c) del comma 1.

Capo 14 – Le imprese di costruzione e manutenzione.

Art. 70
(Della impresa commerciale)

1. Nei Cimiteri comunali, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e da ogni normativa applicabile.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. L'impresa cimiteriale svolge attività economica volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei modi e termini di cui al presente regolamento rimanendo responsabile di danni a persone o cose causati dalla propria attività all'interno dei Cimiteri.
4. L'accesso con automezzi avviene sotto la vigilanza di un addetto del Servizio cimiteriale il quale ha la facoltà di chiedere al conducente l'esibizione dei materiali trasportati sia in entrata che in uscita dal Cimitero.

Art. 71
(Disciplina delle attività delle imprese all'interno del Cimitero)

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale. Quanto sopra non si

applica per la fornitura e posa in opera di marmi e pietre e dei relativi ornamenti nelle sepolture individuali o all'interno di quelle private.

2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.
3. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato.
4. È vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.
5. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso.
6. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è comunque subordinata alla comunicazione all'Ufficio comunale competente del nominativo dell'Impresa, sottoscritto oltre che dalla medesima anche dal richiedente. Quanto sopra non si applica per la fornitura e posa in opera di marmi e pietre e dei relativi ornamenti nelle sepolture individuali o all'interno di quelle private.
7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere tempestivamente trasportati a discarica o riutilizzo.
8. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
9. È vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione del competente ufficio comunale.
10. È vietato all'impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli preventivamente ordinati dal Servizio cimiteriale ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga.
11. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei dieci giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero.

Art. 72

(Ornamentazione e manutenzione delle sepolture)

1. I titolari delle sepolture, individuali o private, devono direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche del servizio.

Art. 73

(Elementi collocabili sulle sepolture individuali)

1. Il Comune ha la facoltà di emanare una specifica disciplina inerente le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali per le lapidi e degli arredi da posare sulle sepolture individuali.
2. Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:
 - a) Delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
 - b) Del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità;
 - c) Dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
 - d) Della salvaguardia di criteri di semplicità ed economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti;
 - e) Della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.
3. Le sepolture individuali assegnate o concesse dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e data di nascita e di morte.
4. Il Servizio Cimiteriale ha il compito di provvedere in via provvisoria:
5. Entro sette giorni dal seppellimento, a fornire e mettere in opera nei campi di inumazione, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo o una lastra di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma 3, anche il numero progressivo di sepoltura;

6. All'atto della tumulazione di salme, di resti o ceneri, a dotare di analoghe iscrizioni delle generalità del deceduto il loculo o ossario.
7. Nel caso di traslazioni per trascorso periodo di inumazione di salme inconsunte il riutilizzo delle lapidi sulla nuova collocazione, ove possibile, sarà consentito unicamente qualora i familiari si obblighino alla ricostruzione decorosa della tomba. In difetto il personale cimiteriale provvederà alla sistemazione decorosa della sepoltura senza il riutilizzo della lapide.
8. Gli aventi titolo che richiedano una sepoltura individuale hanno diritto ad essere informati compiutamente e con chiarezza circa l'applicazione nel Comune della specifica disciplina di cui al precedente comma 1. Tale disciplina deve essere accessibile presso gli uffici del Servizio Cimiteriale e diramata ai cittadini anche dalle imprese funebri e cimiteriali che sono tenute ad impegnarsi in tal senso.

Art. 74

(Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali fornite da Impresa privata)

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi ad Imprese private ammesse all'attività nei cimiteri commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.
2. La lapide in marmo se prevista dovrà essere posta in opera, completa delle iscrizioni previste e degli altri ornamenti, entro tre mesi dalla sepoltura, o i diversi termini occorrenti per l'asestamento del terreno nelle inumazioni.
3. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto di cui al precedente articolo, di frasi commemorative o di cordoglio è libera, ma non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto o di altri soggetti e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 6 ; avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.
4. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza deve essere avvalorata mediante dichiarazione di persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato; per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.
5. È vietato agli aventi titolo ed alle imprese esecutrici la posa sulle sepolture di elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica.
6. Gli uffici del Servizio tecnico hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro sessanta giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del Cimitero.
7. Il Servizio tecnico interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

Art. 75

(Responsabilità per danni)

1. Le ditte che operano all'interno dei Cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.
2. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di potenziale pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, né per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri arrecati da ignoti per dolo o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri posti a disposizione del pubblico.
3. Il Comune può installare all'interno ed all'esterno del cimitero sistemi di videosorveglianza nel rispetto delle regole della privacy.

PARTE QUARTA: SANZIONI E TARIFFE.

Capo 15 – Sanzioni.

Art. 76

(Sanzioni e misure ripristinatorie)

1. Il Comune esercita la vigilanza sui comportamenti dei singoli e sulla attività delle imprese all'interno dei Cimiteri e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza di comportamenti ed attività alle norme di legge e a quelle del presente regolamento.
2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio cimiteriale.
3. Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'attività dell'impresa nei Cimiteri comunali per un massimo di novanta giorni.
4. Del provvedimento di cui sopra viene data ampia pubblicità a tutela dei cittadini.
5. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore, nonché quelle indicate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
6. L'importo di tali sanzioni è periodicamente aggiornato attraverso deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 77

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli Organi di Polizia, a dipendenti comunali appositamente formati e nominati dal Comune.
2. Ferme restando le competenze degli organi di Polizia, il personale di cui al comma precedente può esercitare i poteri di cui all'articolo 13 della Legge n. 689/1981.

Capo 16 – Tariffe.

Art. 78

(Approvazione delle tariffe)

1. Le tariffe, comprendenti sia i corrispettivi di concessione di loculi e cellette che le tariffe per servizi cimiteriali sono annualmente deliberate dalla Giunta Comunale almeno trenta giorni prima dell'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio.
2. In fase di prima applicazione le nuove tariffe congruenti con il presente regolamento potranno essere deliberate entro sessanta giorni dalla approvazione dello stesso.
3. Le nuove tariffe si applicano alle richieste pervenute successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione nonché ai servizi svolti successivamente alla stessa data.

Art. 79

(Modalità di pagamento delle tariffe)

1. Di norma i corrispettivi tariffari sono riscossi dal Comune anticipatamente. In considerazione del momento di cordoglio o di altre circostanze particolari, è data facoltà del Servizio cimiteriale, quale interfaccia del Comune verso l'utente, di mettere a disposizione il loculo/celletta richiesta prima del pagamento, e provvedere successivamente, e comunque non oltre 30 giorni, alla richiesta di pagamento e regolarizzazione.
2. Vengono di norma riscossi successivamente all'esecuzione del servizio le operazioni di tumulazione nonché quelle di esumazione ed estumulazione ove soggette a pagamento secondo quanto previsto dall'art. 16.

3. Il Comune, al fine di recuperare i propri crediti, ha facoltà di agire con ogni mezzo previsto dalla legge, previa formale diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.

4. Il Comune, al fine di ottenere la regolarizzazione attraverso l'atto per loculi/cellette anticipatamente concesse, ha facoltà di agire con ogni mezzo previsto dalla legge ivi incluso il ricorso ad estumulazione straordinaria, previa formale diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.

Capo 17 – Servizio Lampade Votive

Art. 80

(Attivazione del servizio)

1. Il Servizio di Illuminazione votiva è gestito direttamente dal Comune.

2. L'impianto di lampade votive su tombe, loculi, cappelle, ecc., è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale con le modalità di seguito indicate.

3. L'interessato può chiedere l'attivazione delle lampade votive presentando apposita domanda al Servizio Cimiteriale del Comune su apposito modulo disponibile presso il Servizio stesso e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

4. L'accettazione della domanda è subordinata ai tempi ed alle possibilità tecniche di esecuzione dell'allacciamento.

5. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall'Amministrazione comunale con personale e materiali propri. Per i nuovi impianti, manutenzioni, modifiche od altro all'interno delle cappelle private, essi saranno eseguiti invece direttamente dai proprietari, limitandosi l'amministrazione comunale a garantire la fornitura di energia elettrica alla struttura.

Art. 81

(Versamento dei canoni)

1. Il servizio si intende rinnovato di anno in anno per tutto il periodo di permanenza della salma tumulata o inumata, salvo che venga data disdetta da parte del familiare.

2. I canoni per l'illuminazione votiva sono pagati secondo le modalità e le disposizioni impartite dal Comune entro il 31 marzo successivo all'anno di utilizzo.

3. Il canone nelle cappelle private sarà calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per il numero di punti luce esistenti, considerando sia le lampade sulle lapidi dei loculi, sia le eventuali luci di illuminazione interna e/o esterna della cappella.

4. Se l'allacciamento avviene nel 1° semestre dell'anno solare, il concessionario dovrà corrispondere l'intero canone per l'anno solare in corso. Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del 2° semestre solare, il canone sarà ridotto del 50% per il solo anno di inizio dell'utenza.

5. In caso di cessazione del servizio per disdetta o decorrenza del termine di permanenza, se la cessazione avviene nel 2° semestre dell'anno solare, il concessionario dovrà corrispondere l'intero canone per l'anno solare in corso. Qualora invece la cessazione avvenga nel corso del 1° semestre solare, il canone sarà ridotto del 50%.

6. E' possibile l'affrancazione del canone per i loculi od ossari, mediante pagamento anticipato dello stesso per la durata della concessione o per il periodo residuo della medesima. Per le sepolture a terra, in quanto non soggette a concessione è possibile l'affrancazione corrispondente al periodo di permanenza medio delle sepolture, calcolato forfettariamente in anni 15 o per il periodo residuo di permanenza. L'affrancazione, preclude ogni rimborso del canone a seguito di esumazione o estumulazione eseguite per qualsiasi motivo prima delle scadenze dei suddetti periodi.

Art. 82

(Revoca della concessione)

1. Qualora l'utente non provveda al pagamento nel termine sopra previsto, si provvederà a sollecitarlo affinché effettui il pagamento entro un nuovo ulteriore termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procederà alla revoca del servizio e ad intraprendere le procedure per il recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 83

(Cambio lampade e manutenzione impianti)

1. Il ricambio delle lampade e la manutenzione degli impianti (escluso quella al supporto sulla parte marmorea) sono curati direttamente dall'Amministrazione comunale, ad esclusione degli interventi su lampade e impianti delle cappelle private, che sono a carico dei proprietari.

Art. 84

(Sospensioni temporanee del servizio)

1. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire. L'amministrazione disporrà adeguata sorveglianza per la tempestiva sostituzione delle lampade guaste ma in ogni caso nessuna responsabilità od obbligo di indennizzo può derivare all'Amministrazione per il fatto che le lampade rimangano spente per guasti o altra ragione.

Art. 85

(Divieto di manomissione)

1. E' severamente vietato modificare, danneggiare, alterare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, o servirsi di speciali installazioni per adattare a altri sistemi di illuminazione. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Art. 86

(Tariffe)

1. I canoni di cui al presente Capo saranno stabiliti dalla Giunta Comunale con apposite deliberazioni.

Capo 18 – Disposizioni transitorie e finali.

Art. 87

(Entrata in vigore e rifrattività)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per effetto del nuovo Regolamento si intende abrogata, in quanto da questo sostituita, ogni precedente disposizione in contrasto con lo stesso.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti giuridici sorti in precedenza alla data della sua entrata in vigore, fatto salvo il diritto del titolare della concessione di chiedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore, di continuare ad applicare la precedente normativa.
4. Sono fatte comunque salve le disposizioni concernenti la funzione, la consistenza, la durata della concessione ed ogni altra pattuizione di carattere sostanziale ed essenziale come tale non modificabile unilateralmente.

Art. 88

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente Regolamento, sulle parti specificamente regolate continuano ad applicarsi i provvedimenti previgenti, se non contrastanti con il Regolamento stesso.

ALLEGATO 1

SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 69 REGOLAMENTO

| SANZIONI AMMINISTRATIVE | |
|--|--|
| | Sanzione in € |
| ART. 9 - Servizi e trattamenti funebri | |
| Comma 2, lettera c) | Da 80,00 a 500,00 Per ogni operatore non in regola |
| ART. 13 - Doveri professionali dell'impresa | |
| Comma 1, lettera a) | Da 25,00 a 250,00 |
| Comma 1, lettere b) e c) | Da 45,00 a 450,00 |
| ART. 15 - Comportamenti vietati alle imprese funebri | |
| Comma 1 lettere a), b) e c) | Da 80,00 a 500,00 |
| Comma 1 lettera d) | Da 25,00 a 250,00 |
| ART. 38 - Obblighi del concessionario. | |
| Comma 1 | Da 45,00 a 450,00 |
| ART. 32 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione. | |
| Comma 4 | Da 80,00 a 500,00 |
| ART. 65 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private. | |
| Comma 1 | Da 80,00 a 500,00 |
| ART. 68 - Circolazione dei veicoli | |
| Comma 2 | Sospensione permesso d'ingresso fino ad un massimo di 60 giorni. Revoca del permesso in caso di reiterazione. |
| ART. 69 - Divieti speciali | |
| Lettere a), b), c), e), i). | Da 25,00 a 250,00 |
| Lettere d), h), k), m) | Da 45,00 a 450,00 |
| Lettere f), g), j), l) | Da 80,00 a 500,00 |
| ART. 70 - Della impresa cimiteriale. | |
| Comma 4 | Sospensione permesso d'ingresso fino ad un massimo di 60 giorni. Revoca del permesso in caso di reiterazione. |
| ART. 71 - Disciplina dell'attività delle imprese all'interno del cimitero | |
| Commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 | Da 80,00 a 500,00 |
| Commi 2 e 6 | Da 45,00 a 450,00 |
| ART. 74 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali richiesti ad impresa privata | |
| Comma 5 | Da 45,00 a 450,00 |